



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psicici) Piemonte - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e Associazione per la Lotta Contro Le Malattie Mentali - Onlus, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Palmieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Cibrario 6, 10144 Torino (To);

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, Via Meucci 1;

Comune di Torino,

Azienda Sanitaria Locale To2;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 3 giugno 2015,

n.30-1517, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2/7/2015;
della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 29 giugno 2015, 26-1653, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2/7/2015, nella parte relativa alla riorganizzazione dei servizi residenziali psichiatrici;
nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale alle predette delibere;
e con motivi aggiunti:
della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 1 settembre 2015, n. 35-2055, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3/9/2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti di causa;

considerato che con atto depositato in data 8 gennaio 2016, la Regione Piemonte ha rappresentato di aver dato avvio al procedimento per la modifica della D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 “che avrà effetti decisivi sul contenzioso in essere”;

ritenuta la necessità di acquisire documentati chiarimenti circa lo stato del procedimento di modifica degli atti impugnati, anche al fine di valutare la persistenza dell'interesse al ricorso;

P.Q.M.

Ordina al Presidente della Regione Piemonte di depositare presso la segreteria della sezione la documentazione indicata in premessa, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Torino il giorno 28 aprile 2016.

Il Presidente
Domenico Giordano

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 28/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)